

COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO

01. IL COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO QUALE ENTE LOCALE AUTONOMO RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

PUBBLICA.

03. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI' SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

04. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' E DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI: PANDOLA, ACIGLIANO, S.

VINCENZO, CAPO CASALE, LOMBARDI, PRISCOLI, TORELLO, CARIFI, CIORANI, CURTERI, OSCATO, SPIANO, MONTICELLI DI SOPRA, MONTICELLI DI SOTTO, CORTICELLE, S. ANGELO, OSPIZIO, COSTA, ACQUAROLA, PIAZZA DEL GALDO E S. EUSTACHIO.

02. IL TERRITORIO COMUNALE SI ESTENDE PER KM. 30,21 QUADRATI ED E' SUDDIVISO IN 31 FOGLI CATASTALI PER UN TOTALE DI 14373 PARTICELLE DI CUI 14064 ATTIVE. DETTO TERRITORIO CONFINA A NORD CON IL COMUNE DI BRACIGLIANO AD OVEST CON I COMUNI DI CAVA DEI TIRRENI E BARONISSI E AD EST CON I COMUNI DI MONTORO INFERIORE E FISCIANO.

03. GLI ORGANI COMUNALI HANNO SEDE A MERCATO S. SEVERINO, CAPOLUOGO DEL TERRITORIO COMUNALE.

04. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA. LO STEMMA DEL COMUNE, RICONOSCIUTO CON DECRETO 14.03.1986 , E' D'AZZURRO ALLA FASCIA D' ARGENTO, CARICA DELLE LETTERE V.S.S. IN NERO, ACCOMPAGNATO IN CAPO DALLA FIGURA DEL VESCOVO SAN SEVERINO, NASCENTE IN

PUNTA DA UNA STELLA D'ORO. LO SCUDO E' SORMONTATO DA UNA CORONA FORMATA DA UN CERCHIO DI MURO D'ORO APERTO DI QUATTRO PARTI E SORMONTATO DA OTTO MERLI DELLO STESSO UNITI DA MURICCIUOLI D' ARGENTO.

05. IL GONFALONE E' DI STOFFA IN SETA DI COLOR AZZURRO, DI FORMA RETTANGOLARE PORTANTE LO STEMMA DEL COMUNE. TALE GONFALONE E' SOSTENUTO CON CORDONE IN SETA DI COLOR AZZURRO CHE SI ANNODA AD UN'ASTA CON LANCIA DORATA.

06. L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA E' DISCIPLINATO DALLA VIGENTE NORMATIVA E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA' SECONDO I VALORI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA, NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE PUO' ADOTTARE CARTE DEI DIRITTI ELABORATE SU AUTONOME INIZIATIVE DEI CITTADINI.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE SI IMPEGNA A GARANTIRE, NEL RISPETTO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO DELLA SALUTE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.

02. IL COMUNE AFFERMA LA VOLONTA' DI NON ACCOGLIERE SUL PROPRIO TERRITORIO IMPIANTI NUCLEARI, DISCARICHE DI RIFIUTI DI QUALSIASI TIPO ANCHE SE CONTROLLATE E QUALUNQUE ALTRO SISTEMA O IMPIANTO PRODUTTIVO CHE POSSA RAPPRESENTARE ACCERTATO PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA, IMPEGNANDOSI A PROMUOVERE TALI PRINCIPI PRESSO I COMUNI CIRCOSTANTI.

03. IL COMUNE OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE SALVAGUARDANDO IN PARTICOLARE LE ESIGENZE DEGLI ANZIANI, DEGLI INABILI, DEGLI INVALIDI, DEI MINORI, DEI TOSSICODIPENDENTI E DEGLI EMARGINATI.

04. IL COMUNE PROMUOVE LA DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TECNICHE DI RICICLAGGIO DEGLI STESSI.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE E I PROVVEDIMENTI NECESSARI E OPPORTUNI AL RECUPERO, ALLA SALVAGUARDIA E ALLA DIFESA DELL'AMBIENTE NATURALE PREDISPONENDO ED ATTUANDO PIANI PER LA TUTELA DEL SUOLO, SOTTOSUOLO, PATRIMONIO FAUNISTICO, BOSCHIVO, FLOREALE E DELLE RISORSE IDRICHE CON PARTICOLARE IMPEGNO AD ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. IL COMUNE SI ATTIVA PER IL RECUPERO, LA CATALOGAZIONE, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL SUO PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO PER GARANTIRNE IL PIENO GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

03. IL COMUNE SI IMPEGNA ESPRESSAMENTE A CONCRETIZZARE TUTTO QUANTO NECESSARIO PER ACQUISIRE AL PROPRIO PATRIMONIO E SALVAGUARDARE IN TERMINI DI RESTAURO CONSERVATIVO IL CASTELLO MEDIEVALE DEI SANSEVERINO E LA CIRCOSTANTE AREA DELLA COLLINA DEL PARCO.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE E VALORIZZA IL PATRIMONIO CULTURALE NELLE SUE ESPRESSIONI DI COSTUME E TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LA PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINI IL COMUNE INCENTIVA LA FORMAZIONE DI ENTI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI E IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO ANCHE IN FUNZIONE DELLA PRESENZA DELLA SECONDA UNIVERSITA' DELLA REGIONE CAMPANIA PROGRAMMANDO A TAL FINE LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ALLO SCOPO DI GARANTIRE AI CITTADINI IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E DELL'UNIVERSITA'.

05. SI IMPEGNA A PREDISPORRE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIOR FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA SETTIMANALE DEL SABATO CON APPOSITO REGOLAMENTO E NE VALORIZZA LA TRADIZIONE CON L'ISTITUZIONE DI UN ENTE FIERA.

03. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE LAVORAZIONI LOCALI; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI

CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI E UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEI PRODOTTI.

04. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

05. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONI E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE E RASSEGNA.

04. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

05. IL COMUNE PROMUOVE L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991 N. 266 E SI IMPEGNA AD INCENTIVARE LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL' ARTT. 07 DELLA LEGGE MEDESIMA.

ART. 10

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;

B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;

C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;

D) LA CESSIONE A TERZI;

E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

02. IL COMUNE PUO' AFFIDARE ALLE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO LA GESTIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE CHE COMUNALI E L'ASSOLVIMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI SOCIALMENTE UTILI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA, STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE, PUO' DELIBERARE LA CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DELLA GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA SOCIALE (IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI, PARCHI E GIARDINI, PARCHEGGI, ECC.) . ALLE MEDESIME ASSOCIAZIONI PUO' ESSERE AFFIDATA LA FASE DI

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' CONNESSE A PROGETTI DI CARATTERE CULTURALE E DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE. INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE, FATTI SALVI I REQUISITI DI QUALITA' E DI PROFESSIONALITA', PUO' DELIBERARE LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA ALLE SOCIETA' MISTE PREPOSTE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

04. ALLO SCOPO DI AGEVOLARE LA FRUIZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI IL COMUNE PUO' ISTITUIRE NELLE FRAZIONI SEZIONI DISTACCATE DEGLI UFFICI COMUNALI.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 11

L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE VALORIZZA LA FORMAZIONE DI ORGANIZZAZIONE A BASE ASSOCIATIVA ALLO SCOPO DI INCENTIVARE LE FORME DI COLLABORAZIONE DEI CITTADINI CON LE ISTITUZIONI E PER MIGLIORARE, SECONDO LE ESIGENZE DEGLI UTENTI, LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI IN GENERALE E DI QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE IN PARTICOLARE.

02. PRESSO LA RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI DEL COMUNE E' ISTITUITO L'ALBO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI.

03. LE ASSOCIAZIONI RESIDENTI ED OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE POSSONO FAR RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN TALE ALBO SE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

A) ATTO COSTITUTIVO;

B) ALMENO DIECI ASSOCIATI. LE ASSOCIAZIONI DEVONO INOLTRE PRESENTARE, ALLEGATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO UNA RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE FINALITA' PERSEGUITE E DELLA ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE SVOLTA ALLA DATA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO CORREDATA DA RESOCONTO FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE FIRMATO DAI RESPONSABILI DELL'ASSOCIAZIONE.

04. L'ESAME DEI REQUISITI PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO E PER LE SUCCESSIVE RICHIESTE DI ISCRIZIONE E' ESPLETATO DAL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI O DA UN SUO DELEGATO.

05. ENTRO IL 30 MAGGIO DI OGNI ANNO LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO HANNO L'OBBLIGO DI PRESENTARE LA RELAZIONE, FIRMATA DAI RESPONSABILI DELLE STESSE CON ALLEGATO RESOCONTO FINANZIARIO, DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE. L'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO O IL VENIR MENO DI UNO DEI REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE COMPORTA L'AUTOMATICA CANCELLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DELL'ALBO.

06. I CITTADINI UTENTI DEI SERVIZI COMUNALI POSSONO RIVOLGERE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO MUNICIPALE OPPURE TRAMITE GLI ELETTI IN ORGANISMI LOCALI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE (ORGANI COLLEGIALI SCOLASTICI, DISTRETTO SCOLASTICO, ECC.) PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE O PROPOSTE AL SINDACO E ALLA GIUNTA.

07. IL COMUNE PUO' INCENTIVARE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE

ALL'ALBO MUNICIPALE DESTINANDO LORO FORME DI CONTRIBUTIONI ECONOMICHE SECONDO LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'ENTE. INOLTRE IL COMUNE PUO', SEMPRE SECONDO LE PROPRIE RISORSE, FAVORIRE L'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI STABILENDO FACILITAZIONI NELL'UTILIZZO DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI SCOPI PERSEGUITI DAI SINGOLI SODALIZI. I CONTRIBUTI E LE FACILITAZIONI SONO COMUNQUE RAPPORATI ALLA EFFETTIVA ATTIVITA' SVOLTA DALLE ASSOCIAZIONI DOCUMENTABILE SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ANNUALE E DI PUBBLICAZIONI O ATTESTAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI EFFETTUATE.

ART. 12

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLE COOPERAZIONI E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI OLTRE ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO MUNICIPALE.
02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI, DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO E IN OCCASIONE DI RILEVANTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO.
03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 13

ASSEMBLEE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE SI IMPEGNA A PROMUOVERE ASSEMBLEE PUBBLICHE DI CITTADINI E RIUNIONI FINALIZZATE ALLA CONSULTAZIONE E ALLA INFORMAZIONE SU MATERIE DI INTERESSE LOCALE.

ART. 14

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 12 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. LE PETIZIONI, LE ISTANZE E LE PROPOSTE VANNO DEPOSITATE PRESSO UN APPOSITO UFFICIO DELLA RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE DECIDE, ENTRO IL TERMINE DI GIORNI TRENTA DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE PETIZIONI, SULLA LORO AMMISSIBILITA'. NEI CASI DI NON AMMISSIBILITA' DI PETIZIONI PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO MUNICIPALE LA COMMISSIONE HA L'OBBLIGO DI RISPONDERE PER ISCRITTO PER COMUNICARE LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE.
03. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 15

DIRITTO D'INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DODICESIMO DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL COMUNE SE RELATIVA A PROBLEMATICHE INTERESSANTI L'INTERO TERRITORIO COMUNALE. SE LA PROPOSTA RIGUARDA PROBLEMATICHE DI UNA SINGOLA O PIU' FRAZIONI ESSA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEGLI ELETTORI ISCRITTI ALLE SEZIONI ELETTORALI CORRISPONDENTI.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCI.
- C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. IL COMUNE AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESSO LA RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI DEL COMUNE VIENE ISTITUITO UN APPOSITO UFFICIO PER LA RACCOLTA DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE PROPOSTE E PER LA LORO AUTENTICA DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEL VICE-SEGRETARIO O DELL'IMPIEGATO ALL'UOPO DELEGATO. PER LE PROPOSTE AVANZATE DALLE FRAZIONI I CITTADINI DELLE STESSE POSSONO RICHIEDERE, DOPO AVER RACCOLTO PRESSO L'UFFICIO COMUNALE ALMENO UN QUARTO DELLE FIRME OCCORRENTI, IL DISTACCAMENTO PRESSO LA FRAZIONE DELL'IMPIEGATO COMUNALE DELEGATO ALL'AUTENTICA DELLE FIRME.

05. PER I CASI PREVISTI AL PRECEDENTE COMMA 04 IL PERIODO UTILE PER LA RACCOLTA DELLE FIRME E' DI SETTE GIORNI.

ART. 16

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI 45 GIORNI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IN CASO DI RIGETTO DEL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE LA COMMISSIONE DEVE COMUNICARE AI PROPONENTI LA MOTIVAZIONE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI.

ART. 17

IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE.
02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI MENTRE SONO AMMESSE QUELLE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE FATTA ECCEZIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO.
03. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:
 - A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
 - B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN OTTAVO DELLA POPOLAZIONE, COMPRESI I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.
04. LE PROCEDURE PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICA DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI LA RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO SONO DA ESPLETARSI ENTRO IL TERMINE DI TRE SETTIMANE.
05. L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM CONSULTIVO E' DELEGATA AD UN APPOSITO COMITATO COMPOSTO DAL SINDACO, DA DUE CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA, DA UN CONSIGLIERE COMUNALE DI MINORANZA, DAL PRETORE DA UN ESPERTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO INDICATO DALLA UNIVERSITA' DI SALERNO E DA UN AVVOCATO SCELTO TRA QUELLI RESIDENTI NEL COMUNE E ISCRITTO ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI ISTITUITO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI.
06. I MEMBRI DEL COMITATO SONO ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. DOPO LE PRIME DUE VOTAZIONI E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI. ESSI RESTANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, NON SONO RIELEGGIBILI E VANNO RINNOVATI ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO, DA LORO ESPLETATO A TITOLO GRATUITO.
07. SIA IN CASO DI AMMISSIBILITA' CHE IN CASO DI INAMMISSIBILITA' IL COMITATO E' TENUTO A PRODURRE UNA RELAZIONE IN CUI SONO ESPRESSE LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA DECISIONE. TALE RELAZIONE, INDIRIZZATA AL CONSIGLIO COMUNALE, VA PRODOTTA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI QUARANTACINQUE DALLA DATA IN CUI IL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE TRASMETTE AL COMITATO GLI ATTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI REFERENDUM DOPO IL PRIMO ESAME DI REGOLARITA' DELLA PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE FIRME. COPIA DELLA RELAZIONE VA INVIATA AL SINDACO E AL COMITATO PROMOTORE IL REFERENDUM.
08. ALLO SCOPO DI FACILITARE LE OPERAZIONI PER IL REFERENDUM CONSULTIVO IL COMUNE ISTITUISCE LA CARTA ELETTORALE PERSONALE (DENOMINATA C.E.P.) PER OGNI SINGOLO ELETTORE DEL COMUNE ISCRITTO ALLA RELATIVA SEZIONE ELETTORALE.
09. LA C.E.P. REALIZZATA IN APPOSITA ED ORIGINALE FORMA, CONTERRA' I DATI ANAGRAFICI DELL'ELETTORE ED IL NUMERO DELLA SEZIONE PRESSO CUI LO STESSO E' ISCRITTO. LA SOLA ESIBIZIONE DELLA C.E.P. COSTITUISCE REQUISITO PER AVERE DIRITTO AD ESPLETARE LE OPERAZIONI DI VOTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO PRESSO LA SEZIONE DI ISCRIZIONE, MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE E CHE I VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO; IN CASO CONTRARIO E' DICHIARATO RESPINTO.

14. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM IL SINDACO E TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

15. IL REFERENDUM DICHIARATO INAMMISSIBILE DALLA COMMISSIONE DI CUI AL COMMA 05 NON PUO' ESSERE RIPROPOSTO PER ALMENO DUE ANNI.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 18

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, INFORMA GLI INTERESSATI DANDO LORO NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE IN SUI SI INDICA L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO, L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, IL COMUNE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' IDONEE STABILITE DI VOLTA IN VOLTA.

03. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO, OLTRE AI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE EDI ASSETTO TERRITORIALE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

04. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE SOTTO FORMA DI ISTANZE E PETIZIONI CHE VANNO DEPOSITATE PRESSO UN APPOSITO UFFICIO DELLA RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI. TALE FACOLTA' E' RICONOSCIUTA A QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' AI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

05. LE PROPOSTE VANNO ESAMINATE DALL'ORGANO COMPETENTE AD EMANARE L'ATTO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE E L'EVENTUALE NON ACCOGLIMENTO DELLE STESSE DEVE ESSERE MOTIVATO E COMUNICATO AI PROPONENTI.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE

ART. 19

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI E AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE DEL SINDACO O DEL

PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI.

02. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI.

03. TUTTI I CITTADINI HANNO IL DIRITTO DI OTTENERE, PREVIA DOMANDA PER ISCRITTO RIVOLTA AL SINDACO E PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, IL RILASCIO DI COPIE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

04. E' ISTITUITO UN IDONEO UFFICIO ABILITATO A RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER FORNIRE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI.

ART. 20

DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ASSOCIAZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO MUNICIPALE HANNO FACOLTA' DI RICEVERE, SU RICHIESTA, IL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLE SEGUENTI MATERIE:

- FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- PROGRAMMI DI INVESTIMENTO;
- INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;
- ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
- POLITICA DEGLI ORGANICI E AFFARI DEL PERSONALE; PIANI DI PRODUTTIVITA', PROGETTI E PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE;
- IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 21

ISTITUZIONE

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBIA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DI DISORGANIZZAZIONI.

04. IL DIFENSORE CIVICO, QUALORA LO RITENGA NECESSARIO, PUO' ESERCITARE,

DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, AZIONE POPOLARE
EI RICORSI CHE SPETTEREBBERO AL COMUNE.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI
INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

06. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E
DAGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI,
NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

07. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE
FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

08. IL DIFENSORE CIVICO PARTECIPA DI DIRITTO, COME OSSERVATORE, ALLE
RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO
DI PAROLA O DI VOTO ANCORCHE' CONSULTIVO. PUO' ESPRIMERE LA PROPRIA
PUBBLICA OPINIONE SOLO SE RICHIESTA DAL SINDACO O DA CHI
PRESIEDA L'ORGANO COLLEGIALE.

09. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO
DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI
FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 22

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO
SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI
ASSEGNATI AL COMUNE.

02. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA
MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE
HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TERZA VOTAZIONE ED E'
PROCLAMATO ELETTO ELETTO CHI ABBA CONSEGUITO IL MAGGIOR
NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO E ACQUISTA LA FIGURA DI
PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

04. IL DIFENSORE CIVICO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO E
DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LA SEGUENTE FORMULA:
"GIURO DI ESSERE FEDELE, NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI
PREVISTE DAL MIO INCARICO, AI PRINCIPI, DELLO STATUTO E
DELLA NORMATIVA VIGENTE NEL SOLO INTERESSE DELLA COMUNITA' DI
MERCATO SAN SEVERINO".

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA
DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI
VACANZA DELL'INCARICO LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA
GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE
CONVOCATO ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
STATUTO.

ART. 23

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO TRA I CITTADINI DI MERCATO SAN SEVERINO
DI ETA' NON INFERIORE A QUARANTA ANNI CHE, PER
PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI

INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SEVERITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

A) COLORO CHE VERSANO IN CAUSA DI INELEGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI.

C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTE O AZIENDA DIPENDENTE DEL COMUNE;

E) I PARENTI E GLI AFFINI, FINO AL SECONDO GRADO, DEI CONSIGLIERI E DIPENDENTI COMUNALI;

F) I CANDIDATI NELLE LISTE PRESENTATE NELLA COMPETIZIONE ELETTORALE IN CUI E' STATO ELETTO IL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA;

G) COLORO CHE RICOPRONO CARICHE POLITICHE O SINDACALI.

03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE E CON L'ESPLETAMENTO DI QUALUNQUE ATTIVITA' PROFESSIONALE, IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE E CON L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE LAVORO DIPENDENTE.

04. L'ELETTO ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' OBBLIGATO, ALL'ATTO DEL GIURAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 22 COMMA 04 , PENA LA NULLITA' DELLA NOMINA, A PORSI IN ASPETTATIVA O AD INTERROMPERE LA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE SUL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 24

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA PER LA DECADENZA DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. ALL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE D'INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL'AMBITO DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE COMUNALE.

03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN'INDENNITA' DI CARICA ALMENO PARI A QUELLA PERCEPITA DAL SINDACO E COMUNQUE NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MENSILE MEDIA DI UN FUNZIONARIO PUBBLICO DELLA CARRIERA APICALE.

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' AVVALERSI DELLE PRESTAZIONI DI UN COLLABORATORE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA CINQUE NOMINATIVI

INDICATI DALLO STESSO DIFENSORE CIVICO. TALE COLLABORATORE NON PUO' ESSERE PARENTE O AFFINE FINO A QUARTO GRADO DEL DIFENSORE CIVICO ED E' SOGGETTO ALLE STESSE INCOMPATIBILITA' DEL TITOLARE DELL'UFFICIO. AL COLLABORATORE SPETTA UNA INDENNITA' PARI A QUELLA DEL SINGOLO ASSESSORE.

ART. 26

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

- A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;
- B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;
- C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

TITOLO 03

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 27

I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE E ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO' SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE SOVRACOMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

04. PER LA GESTIONE DI TALE ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 28

LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE IN PREVISIONE DEL BILANCIO PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROPOSTI

DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

ART. 29

LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI.

01. QUALORA IL COMUNE E' INDIVIDUATO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA QUALE SEDE DI CIRCONDARIO PROVINCIALE, FAVORISCE L'ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI ANCHE PRESSO PROPRIE STRUTTURE, CON ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 30

GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

03. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATA UFFICIALE SANITARIO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 31

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE ED ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICHE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OPPURE, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 32

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI

PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA PRIMA ADUNANZA, FINO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO, E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DALLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 32 E 33 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 33

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETTERA B) DEL SUCCESSIVO COMMA TERZO DEL PRESENTE ARTICOLO. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL PRIMO GENNAIO AL QUINDICI LUGLIO E DAL PRIMO SETTEMBRE AL TRENTUNO DICEMBRE DI CIASCUNO ANNO.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. NELL'IPOTESI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALLA LETTERA C) L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEVE ESSERE PREDISPOSTO IN MANIERA DA INCLUDERE AI PRIMI PUNTI LE RICHIESTE AVANZATE DAI CONSIGLIERI RICHIEDENTI LA CONVOCAZIONE. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E

C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBAIA LUOGO, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL MEMBRO PIU' ANZIANO DI ETA' TRA GLI ASSESSORI, O TRA I PRESENTATORI. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA

AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 34

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 35

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

- A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA, SI TRATTA DI SESSIONI ORDINARIE;
- B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTA DI SESSIONI STRAORDINARIE;
- C) ALMENO VENTQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE PUBBLICO CON MANIFESTI AFFISSI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E INDICANTI L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI.

ART. 36

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTA NON COMPRESA NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 37

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

02. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 38

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 39

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETA.

ART. 40

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:
 - A) GLI STATUTI DELL'ENTE E LE EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
 - C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
 - D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORMA ASSOCIATIVE;
 - E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
 - F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI;
 - G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
 - H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
 - I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
 - L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
 - M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI FUNZIONARI;
 - N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL

COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO, DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;
O) L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, IL RELATIVO REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO E UNA DOTAZIONE ORGANICA.

ART. 41

LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL
PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. SI DEBONO COMUNQUE COSTITUIRE COMMISSIONI PER GLI AFFARI
ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI; PER IL BILANCIO E LO SVILUPPO
ECONOMICO; PER L'URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO, NONCHE' PER I
LAVORI PUBBLICI E I PROBLEMI AMBIENTALI; PER I SERVIZI
SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO; PER IL SERVIZIO DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA.

02. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI POSSONO POSSONO ESSERE ISTITUITE PER IL
CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN
FORMA DIVERSA DALLA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA
COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E
DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI,
DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA
SULL'ATTUAZIONI DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO
COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL
SEGRETO D'UFFICIO.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO
ALLE PROPRIE RIUNIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE'
DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI, DEGLI ENTI ED AZIENDE
DIPENDENTI.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI
DELLE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI
DELIBERATIVI.

ART. 42

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA
VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER
LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A
SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO
STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 43

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE LE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI DI CUI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 44

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE D'INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

ART. 45

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI SONO ACCETTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 46

CONSIGLIERE ANZIANO

01. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE NELL'ULTIMA ELEZIONE HA RIPORTATO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA SOMMANDO I VOTI DI LISTA CON QUELLI DI PREFERENZA.

02. LA CARICA DI CONSIGLIERE ANZIANO E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI SINDACO.

ART. 47

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATI PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI IDONEE STRUTTURE FORNITE TENENDO PRESENTE L'ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 48

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DI SEI ASSESSORI SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 49

ELEZIONE DEL SINDACO, VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO, DEL VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO, IL VICE-SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA COMPRENSIVA DEI CANDIDATI ALLE SINGOLE CARICHE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO, DEL VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, VICE-SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE; LE PROPOSTE SE SOSTANZIALMENTE MODIFICATE NEL CORSO DI ATTUAZIONE DELLE STESSE DEVONO ESSERE OGGETTO DI UN DIBATTITO IN CONSIGLIO COMUNALE.

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 50

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO, IL VICE-SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE-SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 45 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA

O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.

04. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 51

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO, UN NUOVO VICE-SINDACO E NUOVI ASSESSORI. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

05. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO AL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 52

DIMISSIONE DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINA LA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO E ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA

GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA D) , N. 01) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO LE PROCEDURE PREVISTE ALL' ARTT. 45 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA FESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 53

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 46 , COMMA SECONDO DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMA 03 E 04 DELL' ARTT. 46 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 54

DIMISSIONI DELL'ASSESSORE

01. LE DIMISSIONI DEL SINGOLO ASSESSORE POSSONO ESSERE PRESENTATE:

A) MEDIANTE LETTERA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE;

B) NELLA SEDUTA DI GIUNTA;

C) NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE.

02. NEL CASO DI CUI ALLA LETTERA A) IL TERMINE DI DIECI GIORNI PER CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE DECORRE DALLA DATA DI PROTOCOLLO; NEI CASI B) E C) DALLA DATA DELLA SEDUTA STESSA.

ART. 55

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE

DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 46 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 56

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI PROPRI ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. IL VICE-SINDACO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO, DECADENZA, MORTE O ALTRA CAUSA CHE COMPORTI VACANZA DALLA CARICA.

06. L'ASSESSORE CHE RICOPRIRA' LA CARICA DI VICE-SINDACO DOVRA' ESSERE INDICATO NELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA PRESENTATA IN CONSIGLIO COMUNALE ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

ART. 57

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE E AL SINDACO.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' PER L'ANNO DI ATTIVITA' IN CORSO ENTRO IL 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO.

ART. 58

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPANO, SENZA DIRITTO DI VOTO, I REVISORI DEI CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 59

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 60

COMPETENZE

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;
 - B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI.
 - C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DI SERVIZIO E DEGLI UFFICI COMUNALI;
 - D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
 - E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
 - F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORI;
 - G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
 - H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA PREVIO PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI DISCIPLINA;
 - L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;
 - M) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

ART. 61

LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:
 - A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E STATISTICA;
 - B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
 - C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' EDI IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE I VARI PERICOLI, CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 62

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO, E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA APICALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN QUATTRO AREE FUNZIONALI: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI; RAGIONERIA BILANCIO E FINANZA; UFFICIO TECNICO COMUNALE; POLIZIA URBANA.

ART. 63

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 LETTERA C) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA;

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA APICALE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 64

SEGREARIO COMUNALE

01. IL SEGREARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. IL SEGREARIO COMUNALE E I FUNZIONARI DELLA CARRIERA APICALE ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

ART. 65

VICE-SEGREARIO

01. IL VICE-SEGREARIO COADIUVA IL SEGREARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA OD IMPEDIMENTO.

ART. 66

COMPITI DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA APICALE

01. I FUNZIONARI DELLA CARRIERA APICALE SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

02. I FUNZIONARI DELLA CARRIERA APICALE, NELL'ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE E DI DIREZIONE.

03. SPETTA, INOLTRE, AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA APICALE:

A) ESPRIMERE IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

B) AMMINISTRARE GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA CUI SONO PREPOSTI;

C) PARTECIPARE AGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

D) RAPPRESENTARE IL COMUNE IN ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

ART. 67

INCARICHI ESTERNI

01. IL COMUNE PUO', IN CASO DI VACANZA NEL POSTO O PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI RICHIEDENTI PARTICOLARI SPECIALIZZAZIONI,

PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE ESTERNO, IN MISURA COMUNQUE NON SUPERIORE AL 35% DEI POSTI PREVISTI IN ORGANICO PER LE QUALIFICHE APICALI E QUELLE IMMEDIATAMENTE INFERIORI.

02. L'ASSUNZIONE E' DISPOSTA: PREVIO CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO VALUTATI DA UNA COMMISSIONE CONSILIARE; CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE FISSA LA DURATA, COMUNQUE NON SUPERIORE A TRE ANNI E LA RETRIBUZIONE. IL RINNOVO DEVE ESSERE DISPOSTO PER UNA SOLA VOLTA, CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO STESSO.

03. I FUNZIONARI ESTERNI DEVONO POSSEDERE GLI STESSI REQUISITI RICHIESTI ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE. NON PUO' ESSERE CONFERITA AD ESSI LA QUALIFICA DI VICE-SEGRETARIO.

04. I FUNZIONARI ESTERNI SONO SOGGETTI ALLE NORME STABILITE PER I FUNZIONARI APICALI COMUNALI DALL'ORDINAMENTO E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 68

AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI COMUNALI PER INCARICHI ESTERNI

01. LA GIUNTA MUNICIPALE PUO' AUTORIZZARE, DI VOLTA IN VOLTA, I PROPRI DIPENDENTI, ISCRITTI IN SPECIFICI ALBI O ORDINI

PROFESSIONALI, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, DI SVOLGERE O ACCETTARE INCARICHI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI O PRIVATI, PURCHE' FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE O DI ENTI CONSORZIATI O ASSOCIATI.

02. TALI INCARICHI VANNO ESPLETATI FUORI DALL'ORARIO D'UFFICIO E COMUNQUE A TEMPO DETERMINATO.

ART. 69

DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' INDIVIDUARE LE AREE OMOGENEE RAGGRUPPANTI PIU' UFFICI O SERVIZI E PUO' CONFERIRE L'INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE PREDETTE AREE A FUNZIONARI DELLA CARRIERA APICALE.

ART. 70

REVISORI DEI CONTI

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI, IN CONFORMITA' ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA UNA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE E ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 71

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI A SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N) E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142

03. LA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI E DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE DEVE ESSERE EFFETTUATA SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIFICA COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA DOCUMENTABILE SULLA BASE DI STUDI COMPIUTI, DI FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, DI UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

ART. 72

ISTITUZIONI

01. II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL` ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 66 DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA NOMINATO.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SCELTO TRA I SUOI MEMBRI. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELLA STESSA CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE LO SCEGLIE TRA I FUNZIONARI DELLA QUALIFICA APICALE. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA, DALL'ORGANICO COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 73

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE

DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 74

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 06

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 75

LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO L'APPROVAZIONE E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'.

04. LO STATUTO RESTITUITO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

05. ESSO E' ALTRESI' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 76

LE NORME TRANSITORIE

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 77

L'ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.